

# Incongruenze dei dati inseriti in BDAP: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 09/02/2022

Il revisore, nel rinnovato contesto dell'armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente; è altresì tenuto a verificare la correttezza e la completezza dell'invio dei dati da parte del servizio economico-finanziario dell'Ente Locale alla BDAP e per questo è tenuto a registrarsi al sistema gestionale in questione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, nella delib. n. 12/2022/PRSE, depositata lo scorso 4 febbraio, riprendendo un noto orientamento (cfr. sez. reg. di controllo per la Basilicata, delib. n. 46/2018/PRSE; Sezione delle Autonomie, delib. n. 6/2017).

Nel caso specifico, i giudici hanno stigmatizzato la circostanza che in BDAP risultava un accantonamento di € 20.000 quale fondo contenzioso, mentre nella relazione del revisore risultava un accantonamento di detto importo ma privo di descrizione.

Al riguardo, è importante evidenziare che, ai sensi dell'art. 240 TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), un fondamentale ruolo è svolto dai revisori i quali *"rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario"* e che il postulato n. 5 (principio di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che *"[...] i documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile"*.

L'importanza del corretto inserimento dei dati da parte dell'organo di revisione si evince, tra l'altro, dal fatto che *"[...] le amministrazioni pubbliche si dotano di una banca dati [...], attraverso cui condividere i dati accessibili a tutte le amministrazioni pubbliche, perché possa divenire uno strumento diffuso di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura"* (Atto Senato 1937, 2009). Ciò anche per consentire il superamento dei limiti intrinseci dovuti alla introduzione dei *"moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci (...) indispensabili per i controlli della finanza pubblica"*, *"i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell'universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite"*, ma che *"non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato"* (Corte Cost., sent. n. 184 del 2016), in quanto *"caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza"*.

L'introduzione degli obblighi di corretto inserimento dei dati in BDAP in capo all'organo di revisione appare, pertanto, strettamente funzionale a quanto sopra indicato e in definitiva alla peculiarità del

sistema contabile il quale mantiene *“la sua ragion d’essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati”* (Corte Cost., sent. n. 184 del 2016), riferiti specificamente agli istituti propri dell’armonizzazione.